

STATUTO DELLA FONDAZIONE OSPEDALE CAIMI ETS

PREMESSE

Il Sac. Don Giovan Battista Caimi, avendo ricevuto in eredità beni dai Sacerdoti Don Pietro Garioli con testamento 10.5.1756 e dal Sac. Don Giuseppe Nazzarri con testamento del 18.4.1769, con atto tra vivi del 17 Luglio 1769 destinava anche i suoi beni per fondare uno Spedale per gli infermi di Vailate.

L'Imperatrice Maria Teresa con dispaccio dell'11 marzo 1771 erigeva lo "Spedale degli Infermi del borgo di Vailate" in Ente Morale; il 29 aprile dello stesso anno veniva espresso il Regio Beneplacito della Reale Giunta ed Economato di Milano.

Si aggiunsero poi altri benefattori, e cioè la Sig.ra Rosa Marinoni, il Nobile Stanislao Giani e l'arciprete Don Pier Francesco Giani.

Don Giovan Battista Caimi con testamento 30 Marzo 1790 disponeva che alla sua morte nella sua abitazione si iniziasse l'assistenza agli infermi poveri di Vailate.

Dopo la morte del Sac. Don Giovan Battista Caimi, avvenuta il 13 ottobre 1790, il Magistrato Politico Comunale di Milano, con dispaccio del 10.5.1791 autorizzava il funzionamento dell'Ospedale.

Art. 1

-Denominazione e sede-

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 è costituita la fondazione denominata "Fondazione Ospedale Caimi ETS" con sede legale a Vailate provincia di Cremona, in via Caimi, n. 21. Eventuali modificazioni della sede legale all'interno dello stesso comune non costituiscono modifica statutaria.
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Art. 2

-Scopi istituzionali e attività di interesse generale -

1. La Fondazione, senza finalità di lucro, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione svolge o può svolgere le seguenti attività di interesse generale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento alla tutela di anziani e di disabili in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarietà:

- A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- B) interventi e prestazioni sanitarie;
- C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2023, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- E) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- F) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 Aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
2. La Fondazione ispira la propria attività ai principi etici e alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, riconoscendo ed affermando la centralità della persona e la tutela della sua dignità nonché della sua dimensione spirituale e materiale. A tale scopo, all'interno dell'Ente, si provvederà al servizio religioso secondo il culto cattolico a vantaggio dei ricoverati e del personale, in base ad accordi che verranno stabiliti tra il Consiglio di Amministrazione e la Parrocchia di Vailate e/o la Curia Vescovile di Cremona.
La Fondazione presta la necessaria assistenza senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica, secondo i principi di uguaglianza, imparzialità, solidarietà, perseguendo i propri obiettivi ispirandosi ai valori cristiani.
 3. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
 4. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
 5. La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso gli anziani residenti nel Comune di Vailate e dei Comuni vicini.
 6. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi o documenti gestionali.
 7. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali può cooperare con Enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni ecc. e sottoscrivere convenzioni che ne regolano i rapporti.
 8. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ai sensi dell'art. 7 CTS.
 9. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3
-Patrimonio-

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni e rapporti giuridici attivi e passivi ad essa facenti capo.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.
3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione;
 - sopravvenienze attive;
 - contributi a destinazione vincolata.
4. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Art. 4
-Mezzi finanziari-

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali;
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private e comunque da ogni altra erogazione ed entrata pervenuta alla Fondazione per le proprie attività istituzionali;
 - c) proventi, lasciti e donazioni;
 - d) rette, tariffe ed altre entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - e) corrispettivi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 2;
 - f) proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale;
 - g) proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017.
2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. In particolare, gli utili o gli avanzi di cui sopra devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-assistenziale.

Art. 5
-Organi-

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Presidente e, se nominato, il Vicepresidente
 - b) Il Consiglio di Amministrazione

- c) L'Assemblea dei Benefattori e dei Volontari
- d) L'Organo di controllo
- e) Il Revisore Legale dei conti
- f) Il Direttore Generale

Art. 6 **-Presidente-**

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri e dura in carica per 5 anni e può essere riconfermato senza interruzioni.

Art. 7 **-Compiti del Presidente-**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
2. Spetta al Presidente identificare e perseguire, in armonia con i componenti del Consiglio di Amministrazione, le linee di sviluppo dell'ente e garantire il perseguimento di una sana e corretta gestione dello stesso. A tal proposito può conferire ai singoli consiglieri incarichi settoriali con apposite deleghe e/o mandati.

E' prerogativa inoltre dello stesso:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
 - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 8 **-Consiglio di amministrazione-**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, che sono nominati con le seguenti modalità:
 - n. 1 il Parroco pro tempore della Parrocchia di Vailate o suo delegato – membro di diritto;
 - n.1 nominato dall'Amministrazione Comunale di Vailate;
 - n. 1 nominato dall'Ordinario della Diocesi di Cremona;
 - n. 1 eletto dall'Assemblea dei Benefattori e dei Volontari;
 - n. 1 scelto, dai 4 membri di cui sopra, tra i cittadini di Vailate che, per prestigio ed esperienza, goda la maggior fiducia della popolazione del Comune.

Qualora non raggiungano l'accordo, con votazione unanime ovvero a maggioranza, entro il termine di 30 giorni dalla convocazione della prima adunanza, il Presidente in carica richiede al Prefetto la nomina del quinto membro.

2. Al Presidente, al Vice presidente, ai Consiglieri può spettare un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati, nei limiti di legge e purché proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
3. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati senza interruzione.
4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
5. Ai sensi del Decreto legislativo n. 117 del 2017, la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.
6. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione:
 - a) chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrativo o controllo in altre Fondazioni con simile finalità statutaria;
 - c) coloro che intrattengono rapporti professionali con la Fondazione di qualsiasi natura e tipo con o senza corrispettivo economico.
7. Decade dall'incarico di Consigliere colui che si trovi o che venga a trovarsi nel corso del mandato in una delle condizioni previste dai commi precedenti.

Art. 9

-Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.
2. Decadono dall'incarico i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è deliberata dal Consiglio di amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.
In caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente garantisce l'attività ordinaria e le attività di urgenza, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che deve avvenire entro un massimo di tre mesi.

Art. 11
-Adunanze del Consiglio di amministrazione-

1. Il consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta per trimestre ed in particolare per la discussione e l'approvazione del Bilancio Consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
4. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art . 12
-Deliberazioni del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Il segretario della riunione provvede alla stesura del verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; la funzione di segretario della riunione è assunta di regola dal Direttore Generale della Fondazione; in caso di sua assenza od impedimento, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti o ad altro soggetto all'uopo nominato all'inizio della seduta.
3. Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante; del verbale viene data lettura nella seduta successiva.

Art. 13
-Compiti del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione, è organo di indirizzo e controllo dell'ente, è titolare, nei limiti del presente statuto, di tutte le competenze di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:
 - a) nomina il Presidente;
 - b) nomina il Vice-Presidente;
 - c) approva i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti il funzionamento dell'Ente, ed il regolamento dell'Assemblea dei Benefattori e dei Volontari;
 - d) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;

- e) delibera sui contratti di locazione, forniture;
- f) delibera sui provvedimenti di carattere generale proposti dalla Direzione Amministrativa e Sanitaria;
- g) delibera la misura delle rette;
- h) delibera le modifiche statutarie a maggioranza assoluta e l'estinzione dell'ente con voti favorevoli di quattro quinti;
- i) delibera sull'accettazione dei lasciti e delle donazioni, sull'acquisto e sull'alienazione dei beni immobili, sull'accensione di mutui e su tutto quanto attiene la variazione del patrimonio;
- j) predispone e approva il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
- k) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- l) nomina il Revisore Legale dei Conti e l'Organo di Controllo;
- m) nomina il Direttore Generale;
- n) provvede alla assunzione a tempo indeterminato del personale ed al licenziamento dello stesso;
- o) ratifica entro 30 giorni le ordinanze presidenziali assunte per motivi di urgenza.

Art. 14

-Benefattori e Volontari-

Sono Benefattori della Fondazione tutte le persone fisiche o giuridiche che sono inserite nell'apposito elenco tenuto dal Consiglio di Amministrazione sulla base di apposito regolamento.

Sono volontari della Fondazione le persone che prestano la propria opera volontaria e gratuita nell'ambito della Fondazione in modo continuativo e che sono iscritte nell'apposito elenco tenuto dal consiglio di Amministrazione sulla base di apposito regolamento.

Art. 15

-Assemblea dei Benefattori e dei Volontari-

1. L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione.
2. Almeno un terzo dei componenti l'Assemblea potrà richiedere la convocazione della stessa.
3. L'assemblea deve fornire parere consultivo in merito alle modifiche statutarie all'estinzione dell'Ente e alla devoluzione del patrimonio, ed in merito ad ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione intendesse sottoporre.
4. Spetta inoltre all'Assemblea eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione.
5. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 16

-Organo di controllo-

1. La Fondazione deve nominare un Organo di Controllo monocratico o collegiale; l'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'organo di controllo dura in carica quanto il consiglio di Amministrazione che ne ha disposto la nomina e può essere riconfermato senza limiti di mandato.
5. All'organo di controllo spetta un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge.

Art. 17

-Revisore Legale dei Conti-

1. Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, è istituito il revisore legale dei conti, monocratico o collegiale; esso viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Ove i membri dell'organo di controllo siano iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, la revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo.
2. Il Revisore Legale dei conti:
 - a) dura in carica per tre esercizi, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinnovabile ai sensi di legge. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre esercizi con decorrenza della data di nomina;
 - b) deve operare secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, in particolare dal D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e s.m.i. e dal Codice Civile;
 - c) redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - d) può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; deve partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo;
 - e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli Amministratori e al Direttore Generale notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.
3. Al Revisore Legale spetta un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.

Art. 18

-Direttore Generale -

1. La Fondazione potrà avvalersi, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto di un Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ed esercita tutte le funzioni connesse all'organizzazione e gestione della struttura operativa nelle sue diverse articolazioni, come definito nei regolamenti e nei documenti gestionali della Fondazione, attraverso il conferimento di un'apposita procura rilasciata dal Presidente su mandato del Consiglio di Amministrazione.

3. In relazione alle sopracitate competenze il Direttore Generale rappresenta la Fondazione presso i terzi.
4. L'incarico di Direttore Generale può essere affidato al personale direttivo dell'Ente o ad un terzo con rapporto di lavoro anche di natura autonoma.

Art. 19

-Esercizio finanziario-

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
2. La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 20

-Norme sull'estinzione e devoluzione del patrimonio-

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c. e negli altri casi previsti dalla legge.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore avente attività analoga a quella della Fondazione. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Art. 21

-Norme generali-

1. Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 22

-Norma transitoria-

1. I Consiglieri in carica della Fondazione al 10 Marzo 2026, rimarranno in carica sino alla data della naturale scadenza del loro mandato prevista per il giorno 08 gennaio 2030, ritenendosi pertanto efficace l'art. 8 "Consiglio di Amministrazione" del presente Statuto a far tempo dalla naturale scadenza dell'attuale mandato delle cariche in essere.
2. L'organo di controllo e il revisore legale dei conti in carica al 10 marzo 2026 rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.